COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

STATUTO

- *Approvato con la deliberazione del C.C. n.18/91- PA del CORECO di Cagliari prot. n. 389 del 16/04/1991;*
- *Modificato ai sensi della legge n.81/93 e s.m. con la deliberazione del C.C. n.18 del 03/03/1995 dichiarata esente da vizi dal CORECO di Cagliari con ordinanza del 04/04/1995;*
- *Modificato ai sensi della legge n.127/97 con la deliberazione del C.C. n.51/98, dichiarata esente da vizi dal CORECO di Cagliari con ordinanza n. 005384/01/98 del 06/11/1998.*
- *Modificato con la deliberazione del C.C. n. 11 / 2019*

Approvato con delibera C.C. n. 11 del 10.09.2019

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 10.09.2019

TITOLO I° 4

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ 4

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 4
ART. 2 - IL COMUNE 4
ART. 3 - FINALITÀ 4
ART. 4 - PARI OPPORTUNITÀ 5

TITOLO II° 5

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE 5

ART.5 - IL SINDACO 5
ART. 6 - ELEZIONE DEL SINDACO 5
ART. 7 - DURATA IN CARICA, SURROGAZIONE 5
ART. 8 - DECADENZA DEL SINDACO 5
ART. 9 – COMPETENZE 6
ART. 10 - IL CONSIGLIO COMUNALE 6
ART. 11 - PRIMA ADUNANZA 7
ART. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7
ART. 13 - AVVISO DI CONVOCAZIONE 8
ART. 14 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE 8
ART. 15 - VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI 8
ART. 16 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE 8
ART. 17 - DELLE VOTAZIONI 9
ART. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 9
ART. 19 - REGOLAMENTO INTERNO 9
ART. 20 - IL CONSIGLIERE COMUNALE 9
ART. 21 - DOVERI DEI CONSIGLIERE 9
ART. 22 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE 9
ART. 23 - CONSIGLIERE ANZIANO 10
ART. 24 - GRUPPI CONSILIARI 10
ART. 25 - LA GIUNTA COMUNALE: COMPOSIZIONE E NOMINA 10
ART. 26 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA 10
ART. 27 - LA GIUNTA: ATTRIBUZIONI 10
ART. 28 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI 10
ART. 29 - MOZIONE DI SFIDUCIA DELLA GIUNTA COMUNALE 10
ART. 30 - REVOCA DEGLI ASSESSORI 11

TITOLO III° 11

PARTECIPAZIONE POPOLARE 11

ART. 31- LIBERE FORME ASSOCIATIVE 11
ART. 32 - CONSULTAZIONI 11
ART. 33 - DIRITTO DI PETIZIONE 11
ART. 34 - DIRITTO DI INIZIATIVA 11
ART. 35 - REFERENDUM CONSULTIVO 12
ART. 36 - PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI 12
ART. 37 - DIRITTO DI ACCESSO 12

TITOLO IV° 13

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE 13

ART. 38 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI 13
ART. 39 - PERSONALE 13
ART. 40 - SEGRETARIO COMUNALE 13
ART. 41 - VICE SEGRETARIO 13
ART. 42 - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI: COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE 14
ART. 43 - VIGILANZA E CONTROLLI 14
ART. 44 - DEMANIO E PATRIMONIO 14
ART. 45 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 14

ART. 46 - CONTRATTI 14
ART. 47 - CONTABILITÀ E BILANCIO 15
ART. 48 - CONTROLLO DI GESTIONE 15
ART. 49 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI 15
ART. 50 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI 15
ART. 51 - REVISIONE DELLO STATUTO 15
ART. 52 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 16

TITOLO I°
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Ortueri è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali e del presente Statuto.
Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

ART. 2 - IL COMUNE

Il Comune é costituito dal territorio di cui alle mappe catastali.
Il Comune adotta un proprio gonfalone e un proprio stemma, con deliberazione del Consiglio Comunale.
Il Regolamento disciplinerà l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o Associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

ART. 3 - FINALITÀ

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della Comunità. Attiva competenze in materia di:
a) TUTELA DELLA SALUTE
Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune tutela il diritto alla salute; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ad anziani, minori, inabili ed invalidi.
b) TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO
Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, particolarmente a tutela della bio diversità e delle razze animali in estinzione quali il caso dell'asino sardo, tutela il patrimonio storico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.
c) PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO
Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, incoraggia e favorisce lo sport.
Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi Associazioni culturali, ricreativi e sportivi, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà prevedere, oltre che la modalità d'uso, anche l'eventuale concorso nelle spese di gestione.
d) ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali; realizza piani di sviluppo per l'edilizia residenziale pubblica; predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; predispone strumenti adeguati per la viabilità, il traffico e i trasporti.
e) SVILUPPO ECONOMICO
Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo; tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello locale e tradizionale. Sviluppa le attività turistiche promuovendo l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

f) PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - SOCIALE E TERRITORIALE
Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione. Promuove e partecipa a iniziative promosse nel territorio a mezzo dell'adesione alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.
g) PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE
Realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.
h) SERVIZI PUBBLICI
Per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
1) la costituzione di aziende municipalizzate;
2) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
3) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
4) la concessione a terzi.

ART. 4 - PARI OPPORTUNITÀ

L'Amm.ne Comunale si impegna ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e in quelli degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II°
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART.5 - IL SINDACO

1) Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale.
2) Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
3) Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

ART. 6 - ELEZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge 25.03.93 n.81 e fa parte del Consiglio Comunale.

ART. 7 - DURATA IN CARICA, SURROGAZIONE

Il Sindaco rimane in carica sino all'insediamento del successore.
In caso di morte, di impedimento permanente, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
In caso di dimissioni o rimozione del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

ART. 8 - DECADENZA DEL SINDACO

La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica;
c) negli altri casi previsti dalla legge.

In ogni caso il Sindaco decade dalla carica in caso dello scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 9 – COMPETENZE

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune:

a) nomina gli assessori e ne dà comunicazione nella prima riunione del Consiglio;
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
b) convoca e presiede il consiglio e la giunta comunali; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina la data delle adunanze;
c) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e ne riferisce al consiglio;
f) fa la rappresentanza in giudizio del comune e, su autorizzazione preventiva della giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;
g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
l) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, coordina orari degli esercizi commerciali, dei sevizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche alfine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
m) procede alle nomine di sua competenza nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ai sensi dall'art. 50 del D Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, tali nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dalla data dell'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 50 comma 10 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000

2. 2) sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblici, di sanità e di igiene pubbliche;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordine giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi provvedimenti può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

ART. 10 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali e di istituzioni; i regolamenti; l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, le eventuali deroghe ad essi;
c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune, la Provincia o latri enti; la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul finanziamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi; la partecipazione dell'ente locale a società di capitali; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso altri enti, aziende o istituzione ad esso espressamente riservata dalla legge.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena la decadenza;
Il Consiglio Comunale, in quanto Comune collocato in zona montana riconosciuta da legge regionale, può aderire a servizi associati nell'ambito della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.

ART. 11 - PRIMA ADUNANZA

Nella prima adunanza il nuovo Consiglio Comunale procede, per prima cosa alla convalida degli eletti e quindi discute e approva gli indirizzi generali di governo proposti dal sindaco e dalla giunta da lui nominata.
Il sindaco convoca e presiede la prima adunanza del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno dieci giorni prima della seduta.
Nel caso di mancata convocazione nei termini suindicati si attiveranno i poteri sostitutivi di convocazione del Prefetto.
La seduta é pubblica. La votazione é palese.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale é convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3° del presente articolo;

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascuno.
Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Sindaco;
b) per deliberazione della Giunta Municipale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
Nei casi in cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui é stata adottata la deliberazione o é pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età fra gli Assessori, o tra i presentatori.
In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Il Consiglio si riunisce, altresì, per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 13 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, o in modalità telematica, nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratta di sessioni ordinarie;
b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

ART. 14 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati.
Nella seduta di seconda convocazione é sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

ART. 15 - VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
Non si computano, per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 16 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 17 - DELLE VOTAZIONI

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio Comunale si può articolare in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza in materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
Il Consiglio può istituire commissioni ogni qual volta se ne dia l'opportunità, individuando l'oggetto e i poteri.

ART. 19 - REGOLAMENTO INTERNO

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
La stessa maggioranza é richiesta per le modificazioni del regolamento.

ART. 20 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

Il Consiglio Comunale di Ortueri è composto da 12 membri.
Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.
Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.
È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente previsti dalla legge.

ART. 21 - DOVERI DEI CONSIGLIERE

I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o, su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della 4 proposta di decadenza.

ART. 22 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell′ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano le condizioni per procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000

ART. 23 - CONSIGLIERE ANZIANO

È Consigliere Anziano il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 24 - GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno tre Consiglieri.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite nel regolamento.

ART. 25 - LA GIUNTA COMUNALE: COMPOSIZIONE E NOMINA

La Giunta comunale si compone dal Sindaco che la presiede e da due assessori nominati dal Sindaco tra i componenti del Consiglio Comunale oppure tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità ala carica di consigliere comunale.
Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, un Vice Sindaco. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.

ART. 26 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

L'attività della Giunta comunale è collegiale.
Gli Assessori sono preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale, raggruppati in modo omogeneo.
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Il Sindaco conferisce ad uno Assessori le funzioni di Vice-sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica.

ART. 27 - LA GIUNTA: ATTRIBUZIONI

La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco e agli Organi burocratici.
Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.
Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ART. 28 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

ART. 29 - MOZIONE DI SFIDUCIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta municipale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.
Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta l'obbligo delle dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, espresso palesemente per appello nominale.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 30 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Altresì può revocare l'assessore a seguito dell'assenza non giustificata a tre riunioni.

TITOLO III°
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 31- LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1) Il comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2) Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3) I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al consiglio comunale.

ART. 32 - CONSULTAZIONI

1) Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2) La consultazione è obbligatoria nella fase di predisposizione e comunque prima dell'approvazione del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico e in tutti gli altri casi previsti dal regolamento.
3) il comune può istituire una Consulta Giovanile che, regolamentata da proprio Statuto, potrà interloquire con tutti gli Organi comunali.

ART. 33 - DIRITTO DI PETIZIONE

1) I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 33 possono rivolgere petizione al consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre Comuni necessità.
2) Il regolamento interno del consiglio comunale stabilisce modalità di esercizio del diritto di petizione.

ART. 34 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1) L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3) Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine;
4) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e un'apposita commissione, nominata dal consiglio, ne vaglierà tutte le condizioni di ammissibilità.
5) Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

ART. 35 - REFERENDUM CONSULTIVO

1) È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessati l'intera collettività comunale.
2) Si dà luogo a referendum consultivo:
a) - nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
b) - qualora vi sia richiesta da parte di un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, previo esame di ammissibilità di apposita commissione consigliare e dopo successiva approvazione di apposito provvedimento del consiglio;
3) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione. Altrimenti è dichiarato respinto.
5) Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

ART. 36 - PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

1) Tutti gli atti del comune, degli enti e delle aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del sindaco o del presidente degli enti o delle aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione ne possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti, o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessati del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2) Presso apposito ufficio e nel sito del comune possono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

ART. 37 - DIRITTO DI ACCESSO

1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune, degli enti o delle aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2) Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti o dei provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IV°
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 38 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1) Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e la separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili dei servizi.
2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione, i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3) L'ufficio comunale può essere ripartito in aree e settori funzionali.

ART. 39 - PERSONALE

1) I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Municipale ai sensi del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001
2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalle disposizioni di cui al D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001.
3) Il regolamento degli uffici e dei servizi di disciplina:
a - la dotazione organica del personale;
b – l'individuazione ripartizione di aree e settori;
c - le procedure per l'assunzione del personale sia in via ordinaria che quelle previste dagli artt.: 110 D.lgs. 267/2000; art.1 comma 557 -Legge 30 dicembre 2004 N. 311;
d- le modalità di controllo e verifica degli obiettivi raggiunti attraverso convenzioni esterne previste per legge.
e - l'attribuzione al segretario comunale e ai responsabili dei servizi le proprie competenze e responsabilità gestionali per l'attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi comunali;
f - le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
g - le modalità per l'espletamento delle collaborazioni esterne;
4) Il comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale. 5) Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

ART. 40 - SEGRETARIO COMUNALE

1) Il segretario comunale è un funzionario pubblico dipendete da apposita Agenzia, scelto dal Sindaco, con il quale instaura un rapporto fiduciario di dipendenza funzionale.
2) il segretario comunale ha il compito di:
- collaborare e assistere gli organi di direzione politica sul piano giuridico e amministrativo, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, partecipare con funzioni consuntive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione;
- rogare tutti i contratti di cui l'Ente è parte ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

- esercitare ogni altra funzione che gli è attribuita dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- dirimere i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
3) Il segretario comunale esamina, collegialmente con i responsabili dei servizi, i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.

ART. 41 - VICE SEGRETARIO

1) Il vice segretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o di impedimento.
2) È nominato dal Sindaco tra il personale inquadrato nella cat D, in servizio nell'area amministrativa.

ART. 42 - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI: COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

1) La deliberazione del consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune a enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende, e società regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo i criteri di efficienza ed economicità di gestione.
2) Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa proposta motivata del sindaco, o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
3) I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1^, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4) Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti per legge.

ART. 43 - VIGILANZA E CONTROLLI

1) Il comune esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali o degli statuti che ne disciplinano l'attività.
2) Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni o aziende e società a partecipazione comunale.
3) La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentati comunali debbono presentare alla giunta, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obbiettivi raggiunti.

ART. 44 - DEMANIO E PATRIMONIO

1) Il comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2) I comuni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 45 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1) I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n^ 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 46 - CONTRATTI

1) Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2) Sono di competenza della giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi, come individuati nel regolamento di cui al precedente comma.
3) I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il comune con la stipulazione.

ART. 47 - CONTABILITÀ E BILANCIO

1) L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità' generale.
2) Alla gestione del bilancio provvede la giunta comunale collegialmente.
3) I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni e aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, sono trasmessi alla giunta comunale e sono discussi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consultivo del comune.
4) I consorzi ai quali partecipa il comune trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.
Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del comune.
5) Al conto consuntivo del comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.

ART. 48 - CONTROLLO DI GESTIONE

1) La giunta comunale trasmette trimestralmente, al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte entrata e nella parte spesa, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza che in conto residui.
2) Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconto trimestrali di competenza e di cassa.

ART. 49 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1) I regolamenti di cui al D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi istituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali, regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola la intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ART. 50 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1) L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale;

2) I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla giunta comunale dalla legge o dal presente statuto.
3) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della delibera approvata; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazione e omologazione.

ART. 51 - REVISIONE DELLO STATUTO

1) Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le modalità di cui all′art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica o integrazione. Tuttavia, nel primo triennio di applicazione si può deliberare in deroga.
2) Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto no è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

ART. 52 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1) Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2) I regolamenti sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.